COMUNE DI SADALI

Provincia del Sud Sardegna

Viale G.Deledda, 1 - Telefono 0782/599012

SETTORE SERVIZI SOCIALI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SU SARDEGNA CAT
(ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n°50/2016)
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LUDOTECA COMUNALE
PER N. 11 MESI
CIG Z6F392121E

INDICE

1) OGGETTO E TIPOLOGIA DELL'APPALTO
2) DESTINATARI
3) IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO
4) DURATA DELL'APPALTO
5) MODALITA' DI AMMISSIONE DEGLI UTENTI
6) FINALITA'
7) PRESTAZIONI DELL'APPALTATORE
8) ORARI
9) PERSONALE
10) SOSTITUZIONE DEL PERSONALE
11) OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO
12) OBBLIGHI GENERALI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO
13) RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO TECNICO
14) VOLONTARIATO
15) COMPORTAMENTO E DOVERI DEGLI OPERATORI
16) METODOLOGIA DEL SERVIZIO
17) COORDINAMENTO DEL SERVIZIO
18) VERIFICA DEL SERVIZIO
19) CORRISPETTIVI
20) RECESSO UNILATERALE DELL'AMMINISTRAZIONE
21) RINUNCIA DELLA DITTA APPALTATRICE
22) RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA
23) OSSERVANZA DIE CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO E OBBLIGHI ASSICURATIVI
24) GARANZIE
25) CONTRATTO
26) DIVIETO DI SUB-APPALTO E CESSIONE A TERZI
27) SPESE, IMPOSTE E TASSE
28) CONTROLLI DEL SERVIZIO E PENALITA'
29) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
30) RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
31) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
32) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
33) FORO COMPETENTE
34) DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (DUVRI)
35) DOMICILIO
36) CLAUSOLA DI RINVIO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SU SARDEGNA CAT
(ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n°50/2016)
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LUDOTECA COMUNALE
PER N. 11 MESI
CIG Z6F392121E

Art.1
Oggetto e tipologia dell'appalto

E' Oggetto del presente appalto:

Il presente appalto ha per oggetto la gestione del Servizio di Ludoteca comunale da svolgersi in favore di minori compresi nella fascia di età 3/14 anni, per n°12 mesi.

Il Servizio si configura come servizio di pubblico interesse e come tale non potrà essere sospeso o abbandonato.

Il presente appalto riguarda la Categoria AL56 - Servizi Ricreativi, culturali e sportivi.

L'appalto verrà aggiudicato mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs n°50/2016, con il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;

Art.2
Destinatari

Il Servizio di Ludoteca comunale è destinato ai minori compresi nella fascia d'età 3/14 anni;

Art.3
Importo stimato dell'appalto

L'ammontare complessivo del servizio oggetto dell'appalto, esclusa IVA, e ogni onere e spesa, è stimato in Euro **19.047,62** per la durata di undici mesi. La stazione appaltante si riserva, ai sensi dell'art. 63 co. 5 del Codice, la facoltà di affidare all'aggiudicatario, nei successivi anni dalla sottoscrizione del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto e nell'art. 1 del Capitolato speciale d'appalto, per un importo massimo di € 38.095,24 + IVA;

Art.4
Durata dell'appalto

L'appalto per il Servizio di ludoteca comunale si intende affidato con decorrenza presunta dal 01.02.2023, ovvero dalla data di aggiudicazione se successiva. La ditta aggiudicataria si impegna ad eseguire il servizio appaltato anche nel caso in cui il numero delle ore da espletare fosse inferiore o superiore al monte ore presunto. In ogni caso si provvederà, sempre e comunque, al pagamento delle ore di servizio effettivamente rese. La Ditta aggiudicataria non potrà accampare alcun diritto sulle eventuali ore non espletate in difetto rispetto al monte ore presunto.

Art.5
Modalità di ammissione degli utenti

Sono ammessi al Servizio di Ludoteca tutti i minori compresi nella fascia d'età 3/14 anni; il servizio è gratuito per le famiglie dei minori.

Art.6
Finalità

La Ludoteca dovrà essere un luogo in cui l'attività ludica è consentita e favorita. Si dovranno valorizzare gli apporti e gli stimoli della cultura locale e l'integrazione dei bambini portatori di disagi psico-fisici e/o che provengono da situazioni caratterizzate da grosse carenze economiche, culturali e affettive.

Art.7
Prestazioni dell'Appaltatore

La ditta aggiudicataria deve provvedere con propria organizzazione all'esecuzione delle prestazioni assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata esecuzione del servizio.

La Ludoteca dovrà essere un luogo in cui l'attività ludica è consentita e favorita. Si dovranno valorizzare gli apporti e gli stimoli della cultura locale e l'integrazione dei bambini portatori di disagi psico-fisici e/o che provengono da situazioni caratterizzate da grosse carenze economiche, culturali e affettive.

Art.8
Orari

Le prestazioni di cui al presente capitolato dovranno essere garantite attraverso l'impiego di almeno n. 2 unità lavorative per complessive 20 ore settimanali circa dieci ore settimanali ad operatore di cui 9 ore di attività con i bambini/ragazzi e n. 1 (una) di programmazione ad operatore. Il monte ore e l'articolazione giornaliera relativi all'impegno settimanale degli operatori potrà essere variato su indicazione del Responsabile del Servizio, previa verifica delle esigenze del servizio.

Art.9
Personale

L'Appaltatore provvede alla gestione delle attività inerenti il presente appalto con risorse umane qualificate, avvalendosi di personale dipendente e di collaboratori ad altro titolo correlati ad essa, nonché se necessario, di operatori liberi professionisti.
Le figure professionali obbligatoriamente richieste per l'espletamento dei servizi, di numero non inferiori a 2, sono le seguenti:

n. 1 ludotecario, in possesso di diploma di scuola media superiore e di qualifica professionale conseguita con appositi corsi riconosciuti dallo Stato o dalla Regione;
n. 1 animatore in possesso di diploma di scuola media superiore e di qualifica professionale conseguita con appositi corsi riconosciuti dallo Stato e dalla Regione;

Entrambi gli operatori devono aver maturato esperienza in servizi uguali o similari a quello di cui al presente appalto. Il personale impiegato, per le prestazioni affidate, dovrà essere capace e fisicamente idoneo allo svolgimento del servizio. Dovrà essere sottoposto dalla ditta ai controlli sanitari obbligatori, previsti dalla normativa vigente, per il personale addetto all'assistenza di

base. La ditta è tenuta a dotare gli operatori di sufficienti e idonei indumenti di lavoro e ogni altra strumentazione prevista o prescritta dalle vigenti norme sulla sicurezza.

La ditta si impegna a far svolgere al suo personale, con cadenza regolare, le necessarie attività di formazione/aggiornamento e di qualificazione rispondenti alle finalità del servizio oggetto di appalto. Di detta attività di formazione/aggiornamento deve essere fornito il programma all'Ente appaltante.

La Ditta dovrà fornire al Comune di Sadali, prima dell'avvio del servizio, l'elenco nominativo degli Operatori, corredato dai titoli posseduti e dal curriculum professionale di ognuno.

Il Servizio Sociale di base ne approverà l'impiego sulla base del curriculum e dell'esperienza richiesta ai fini del presente affidamento.

Qualora il personale destinato al Servizio oggetto d'appalto fosse impiegato privatamente anche in altre attività con le stesse caratteristiche, queste non dovranno essere svolte negli orari indicati al fine di evitare qualsiasi disservizio all'utenza.

L'affidatario solleva il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi, perciò nessun rapporto diretto con il Comune potrà mai essere configurato.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell'affidatario, per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio, intendendosi al riguardo che ogni eventuale onere è già compreso nel corrispettivo del contratto.

La Ditta appaltatrice è tenuta altresì all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n°81/2008.

Art.10
Sostituzione Personale

La ditta è tenuta a sostituire i propri operatori assenti per ferie, malattie, permessi, congedi, etc.,con altro personale in possesso dei requisiti previsti. Gli stessi devono sempre e comunque garantire il servizio con i medesimi livelli di efficienza. L'appaltatore è obbligato a sostituire i propri operatori assenti con una unità di personale (Jolly) o con le unità offerte in sede di gara nei tempi indicati in sede di offerta.

Qualora il Servizio Sociale dovesse richiedere la sostituzione dell'operatore a seguito dell'inidoneità fisica, verificata mediante gli accertamenti sanitari previsti dalla legge, o dell'inadeguatezza, costituita da carenze nella capacità relazionale, da mancanza di onestà o moralità accertati in base a riscontri oggettivi, la Ditta aggiudicataria è tenuta a provvedervi entro 10 giorni o, in casi gravi, con effetto immediato con altro operatore avente i requisiti professionali richiesti.

Art.11
Obblighi dell'affidatario

La Ditta si obbliga a:

- garantire il servizio analiticamente sopra descritto;
- mantenere in servizio l'organico concordato, provvedendo, con tempestività alla sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo;
- garantire, salvo casi di forza maggiore accertati, la stabilità del personale impiegato;
- trasmettere l'elenco degli operatori che verranno impiegati e fornire, per ognuno di essi, il curriculum professionale;
- assumere l'onere contributivo degli operatori impegnati nella gestione dei servizi nel rispetto delle normative e degli accordi vigenti in materia in quanto a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione, previdenza;

- garantire la partecipazione degli operatori agli incontri e alle attività eventualmente programmate, nonché agli eventuali corsi di aggiornamento annuali, o ad iniziative pubbliche realizzate dal Comune, senza, per quest'ultima tipologia, onere a carico del Comune stesso;
- garantire la collaborazione dei propri operatori con il personale dei Servizi Sociali territoriali;
- sottostare alle verifiche disposte , in qualsiasi momento, dal Responsabile del Settore Servizi Sociali e alla Persona, e/o dal Responsabile del Procedimento, allo scopo di controllare la corretta esecuzione e l'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto;
- designare un Responsabile, sempre reperibile, incaricato di mantenere i rapporti con i Servizi Sociali del Comune;
- l'affidatario dovrà garantire al personale impiegato condizioni contrattuali, giuridiche e retributive non inferiori a quelle sindacali, nonché il versamento dei relativi contributi assistenziali, previdenziali e di qualsiasi specie in conformità alle leggi, ai regolamenti e alle norme in vigore, compreso il diritto alle ferie, da programmare senza interferire sull'andamento del servizio;
- l'affidatario dovrà inoltre ottemperare a quanto previsto non solo dalla legislazione in materia di contratti di lavoro, ma anche in quella relativa alla sicurezza e all'igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n°81/2008 e ss.mm.ii., sottoponendo preventivamente tutto il personale operante al giudizio di idoneità al lavoro specifico, così come previsto dal citato decreto legislativo.

Art.12
Obblighi generali dell'appaltatore in materia di sicurezza del lavoro

L'appaltatore è tenuto a provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
L'appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n°81/2008).

Art.13
Responsabile del coordinamento tecnico

La ditta affidataria si obbliga ad individuare al suo interno un responsabile del servizio per gli aspetti gestionali ed organizzativi, quale interlocutore unico dell'Amministrazione Comunale, responsabile per ogni problema relativo al servizio.

Il responsabile del coordinamento tecnico operativo e professionale deve essere in possesso, preferibilmente, di una qualifica professionale attinente all'area sociale e di adeguata esperienza nel settore.

Il nominativo ed il curriculum di tale responsabile deve essere preventivamente comunicato all'ente appaltante, in sede di presentazione dell'offerta di gara.

In caso di assenza la cooperativa è tenuta a comunicare immediatamente al Comune il nominativo del sostituto, che deve possedere gli stessi requisiti del titolare della funzione.

Egli, in ogni caso, dovrà svolgere, fra l'altro, tutte le funzioni ed i compiti previsti nel presente capitolato d'appalto.

Art.14
Volontariato

L'impiego di operatori volontari da parte dell'affidatario viene riconosciuto e stimolato. Il soggetto affidatario del servizio dovrà informare il Comune dell'eventuale impiego di detti operatori segnalando esplicitamente:

a) la responsabilità, il ruolo, l'ambito e le modalità di impiego di ciascun volontario;
b) i criteri e le modalità di copertura assicurativa;

c) gli specifici diritti, sia nell'ambito della formazione che in quello della programmazione degli interventi, in relazione a quanto previsto per il personale dipendente dell'aggiudicatario;
d) le modalità dell'accesso ai documenti riservati.

In nessun caso le prestazioni dei volontari potranno essere utilizzate in sostituzione e per il rispetto dei parametri di impiego degli operatori. Le prestazioni dei volontari non potranno concorrere alla quantificazione del corrispettivo del servizio fatturato.

Art.15
Comportamento e doveri degli operatori

Il personale utilizzato deve essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza.

I rapporti tra il personale ed i destinatari del servizio devono essere improntati al reciproco rispetto, esprimersi nelle forme d'un comportamento corretto e svolgersi in un clima di serena e cordiale collaborazione.

Gli operatori devono attenersi, inoltre, a quanto segue:

a) non apportare modifiche arbitrarie né all'orario di lavoro né al calendario assegnato;
b) comunicare tempestivamente e formalmente gli avvenimenti di particolare entità o gravità che possano determinare un non corretto svolgimento del servizio in favore dei minori;
c) partecipare alle riunioni periodiche di servizio per la programmazione e la verifica del lavoro svolto.

Il Comune ha la facoltà di chiedere, con specifica motivazione, l'allontanamento di quei lavoratori che arrechino disservizio.
Il committente si riserva di richiedere ulteriori operatori all'interno del budget orario disponibile o di modificarne l'impiego destinandoli sulla base delle esigenze accertate a uno dei servizi oggetto dell'appalto, tenuto conto della loro specificità professionale.

Art.16
Metodologia del Servizio

La ditta aggiudicataria, mediante il proprio personale, è responsabile dell'applicazione e del monitoraggio delle attività di ludoteca.

Le attività dovranno essere garantite per complessive 20 ore settimanali.
La ditta aggiudicataria deve dotarsi di materiali, strumenti e quanto necessario, per l'organizzazione del servizio e l'erogazione delle prestazioni.

Art.17
Coordinamento del Servizio

Al Settore Servizi Sociali del Comune, in persona del responsabile del procedimento, compete svolgere un'azione di controllo generale e di verifica sull'andamento delle prestazioni e sul rispetto delle norme contenute nel presente capitolato.

Al suddetto Servizio spetta il coordinamento dei "servizi di assistenza domiciliare" tramite pianificazione delle attività in collaborazione con il Responsabile della Ditta aggiudicataria, assicurare una organizzazione uniforme ed efficiente, una rispondenza delle prestazioni alle finalità del servizio ed una assistenza qualitativamente idonea a soddisfare i bisogni degli utenti.

Art.18
Verifica del Servizio

Il Comune vigilerà sull'andamento dell'attività oggetto della convenzione, controllerà i risultati e verificherà il rispetto delle norme del presente capitolato. E' compito della ditta agevolare tale controlli.

Art.19
Corrispettivi

Il Comune si impegna a garantire alla ditta appaltatrice il pagamento delle ore di ludoteca comunale rese nel periodo di riferimento, sulla base della fatturazione prodotta.

La fattura dovrà essere esclusivamente in formato elettronico, completa dei dati obbligatori utili per la completa dematerializzazione del processo con i sistemi gestionali e di pagamento cosi come previsto dalla Legge 244/2007 e ss.mm.ii.

La fattura dovrà essere presentata tramite il Sistema di Interscambio messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. La liquidazione avverrà entro 30 gg. dal suo ricevimento al Protocollo del Comune di Sadali.

Condizione indispensabile per la liquidazione delle prestazioni è:

- la regolare esecuzione del servizio affidato. A tale scopo il Committente potrà in qualunque momento effettuare i controlli ritenuti più opportuni sul corretto svolgimento del servizio;
- l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge. (regolarità del DURC).

Il Comune potrà trattenere sul prezzo da corrispondere le somme necessarie ad ottenere il rimborso spese per il pagamento delle penalità di cui al successivo art. 30.

Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano in alcun modo la Ditta dagli obblighi ad essa derivanti dal presente Capitolato e non potrà dare titolo per la richiesta degli interessi di mora.

Con il pagamento del predetto corrispettivo l'appaltatore si intenderà compensato di qualsiasi suo avere o pretendere per l' espletamento dei servizi e per quanto ad esso connesso o da esso conseguente, senza poter sollevare alcun diritto per l'erogazione di nuovi o maggiori compensi.

Art.20
Recesso unilaterale dell'Amministrazione

Il Comune di Sadali si riserva la facoltà di rescindere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del codice civile e art. 109 del D.Lgs. 50/2016, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A/R o PEC, e non può avere effetto prima che siano decorsi venti (20) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma.

Qualora il Comune di Sadali si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, esso si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione comunale;
- spese sostenute dall'appaltatore documentate, dimostrabili e strettamente afferenti al Servizio oggetto del presente capitolato;
- un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art.21
Rinuncia della ditta appaltatrice

Nel caso di rinuncia da parte della Ditta aggiudicataria, da notificarsi a mezzo lettera raccomandata A/R. o PEC, con preavviso di almeno 120 giorni, l'Amministrazione Comunale incamererà per intero la cauzione prestata.

Verrà, inoltre, addebitata alla Ditta aggiudicataria la maggiore spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altre ditta concorrenti, a titolo di risarcimento danno, fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali.

Art. 22
Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa

La Ditta aggiudicataria è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a terzi in dipendenza del servizio prestato, esonerando l'Amministrazione appaltante da ogni conseguente responsabilità sotto il profilo civile e penale.

L'affidatario risponde pure dei danni alle persone o alle cose, che potrebbero derivare al Comune per il fatto dell'affidatario medesimo, e dei suoi dipendenti, nell'espletamento del servizio.

A tal fine deve stipulare e mantenere in vigore, per tutta la durata dell'appalto, idonea polizza RCT/O a copertura di tutti gli eventuali danni arrecati a persone e/o cose nell'esecuzione del servizio, con un massimale unico per anno, per persona e per sinistro, non inferiore ad € 1.500.000,00.

All'atto della stipula del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà presentare copia di detta polizza da allegare al contratto medesimo.

Art.23

Osservanza dei contratti collettivi di lavoro e obblighi assicurativi

L'appaltatore si impegna ad osservare ed applicare integralmente nei riguardi dei propri dipendenti e, se costituita sotto forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell'esecuzione del presente servizio, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle ditte del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e le modalità in cui si svolge l'appalto, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Tutti gli obblighi assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento delle spese a carico del Comune o in solido con quest'ultimo, con esclusione del diritto di rivalsa.

L'Appaltatore dovrà applicare nei confronti dei propri dipendenti e dei soci lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal CCNL per i lavoratori delle imprese del settore contrattuale interessato sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori.

Nel caso di inottemperanza agli obblighi assicurativi del personale impiegato nel servizio o qualora siano riscontrate irregolarità, l'Ente segnalerà la situazione al competente Ispettorato del Lavoro.

A tal proposito, l'appaltatore trasmetterà in copia al Comune, tutta la documentazione relativa al personale operante nella gestione del servizio: copia del contratto di lavoro e della documentazione assicurativa

In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati, accertati dalla stazione appaltante, la stessa comunicherà all'Impresa l'inadempienza accertata e provvederà ad una

detrazione del 20% sui pagamenti del mese in corso, a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Art.24
Garanzie

La Ditta partecipante è tenuta a prestare una garanzia, pari al 2% (due per cento) del prezzo di base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, secondo le previsioni di cui all'art. 93 del D.Lgs n°50/2016.
Detta garanzia potrà quindi essere prestata:

- mediante fideiussione, costituita con polizza fideiussoria o fideiussione bancaria presso gli Istituti legalmente autorizzati, ovvero rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n°385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

o, in alternativa

- mediante cauzione in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate.

Qualora si intenda costituire la garanzia provvisoria mediante versamento in contanti presso la Tesoreria del Comune, detto versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario intestato al COMUNE DI Sadali presso Banco di Sardegna, - Agenzia di Sadali (Ca) con indicazione della seguente causale: "Procedura negoziata per l'affidamento del Servizio di Assistenza domiciliare per la durata di dodici mesi"
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.
Ai sensi dell'art. 93, comma 8, del D.Lgs. n°50/2016, il concorrente dovrà, a pena d'esclusione, produrre unitamente alla cauzione provvisoria ed eventualmente anche all'interno della stessa cauzione provvisoria, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all' art. 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Garanzie definitive:

A garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, la Ditta aggiudicataria, all'atto della firma del contratto dovrà prestare una garanzia definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa che deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile nonché l'operatività alla garanzia medesima entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione di cui sopra sarà svincolata al termine del contratto, e dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione. Nel caso in cui l'aggiudicatario rifiutasse di eseguire il servizio o trascurasse in modo grave l'adempimento degli obblighi previsti dal presente capitolato, questa Amministrazione, potrà, in pieno diritto, risolvere ogni rapporto con la ditta/impresa, con diritto al risarcimento degli eventuali danni, oltre all'incameramento della cauzione definitiva ed all'addebito delle eventuali maggiori spese.

Art.25
Contratto

Il contratto disciplinante l'espletamento del servizio di cui al presente Capitolato verrà stipulato nella forma pubblica amministrativa in presenza del Segretario Comunale nella sua qualità di Ufficiale rogante dell'Ente.
E' espressamente stabilito che l'intervenuta aggiudicazione non vincolerà la stazione appaltante se non dopo la stipulazione del contratto, previa effettuazione delle necessarie verifiche circa la documentazione prodotta e le dichiarazioni rese in sede di gara; l'offerta vincola, invece, immediatamente la Ditta aggiudicataria per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza fissata per la ricezione dell'offerta medesima.

Art.26
Divieto di sub-appalto e cessione a terzi

E' fatto divieto all'impresa appaltatrice, di cedere in tutto o in parte il servizio oggetto del presente appalto, ovvero di subappaltare le prestazioni ed i servizi che ne sono oggetto, sotto pena di immediata risoluzione del contratto di appalto, di incameramento della cauzione, del risarcimento dei danni e del rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero al Comune di Sadali per effetto della risoluzione stessa.

Art.27
Spese, imposte e tasse

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto di affidamento del servizio, ivi comprese le sue variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione, sono a carico dell'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n°460/97 qualora la ditta aggiudicataria sia una O.N.L.U.S. è prevista l'esenzione dall'imposta di bollo e la riduzione dei diritti di segreteria alla metà per gli atti per i quali la legge ammette la carta non bollata.

Art.28
Controlli del servizio e penalità

Il Servizio oggetto del presente appalto dovrà essere svolto, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia, secondo le modalità previste dal presente capitolato e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penalità da applicare sono stabilite dal responsabile del procedimento, in sede di elaborazione del progetto posto a base di gara ed inserite nel contratto, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 ‰ (per mille) e l'1 ‰ (per mille) dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
In caso di recidiva o al ripetersi dell'inadempienza una seconda volta in corso di contratto, le **penalità saranno raddoppiate**.

Nel caso di riscontrate irregolarità, segnalate dal Responsabile del Procedimento della Stazione Appaltante, e fatto salvo e impregiudicato l'ulteriore risarcimento del danno, a carico dell'aggiudicatario potranno essere applicati, i seguenti provvedimenti:

1. Penalità variante da 0.5 ‰ (per mille) a 1 % (per cento) dell'ammontare netto contrattuale (oneri compresi) in base alla gravità dell'inadempienza, per ogni **mancata o insufficiente realizzazione delle azioni previste negli articoli 7-10-12 del presente capitolato,** non dipendente da causa di forza maggiore;
2. Penalità pari a 0.5 ‰ (per mille) dell'ammontare netto contrattuale (oneri compresi) per ogni **violazione della normativa sulla privacy**, fatte salve sanzioni più gravi derivanti da interventi di altre Autorità;
3. Penalità pari a 1 ‰ (per mille) dell'ammontare netto contrattuale (oneri compresi), **qualora l'Appaltatore interrompa il servizio**. il Comune è autorizzato a rivolgersi ad altre imprese addebitando l'intero costo del servizio all'Appaltatore nonché la penalità in questione**;**

   Il verificarsi di una terza violazione, anche non consecutiva, comporta l'immediata risoluzione del contratto nonché l'incameramento della cauzione da parte dell'Amministrazione Comunale.
4. Penalità variante da 0.5 ‰ (per mille) a 1 % (per cento) dell'ammontare netto contrattuale (oneri compresi) in base alla gravità dell'inadempienza, per la mancata sostituzione di un operatore come richiesto all'art. 11;
5. Penalità pari a 1 ‰ (per mille) dell'ammontare netto contrattuale (oneri compresi), qualora la mancata sostituzione di un operatore sia tale da determinare la sostanziale inattività del Servizio;
6. Penalità variante da 0.3 ‰ (per mille) a 1 % (per cento) dell'ammontare netto contrattuale (oneri compresi) in base alla gravità dell'inadempienza, nei casi di mancata sostituzione definitiva di un operatore a richiesta del Responsabile del Settore Servizi Sociali nel caso di accertata inadeguatezza dello stesso nello svolgimento delle attività affidate;
7. Penalità pari al 1 % (per cento) dell'ammontare netto contrattuale (oneri compresi), qualora non venga rispettato l'orario dei servizio;

   Il verificarsi di una terza violazione, anche non consecutiva, comporta l'immediata risoluzione del contratto nonché l'incameramento della cauzione da parte dell'Amministrazione Comunale.
8. Penalità variante da 0.3 ‰ (per mille) a 1 % (per cento) dell'ammontare netto contrattuale (oneri compresi) in base alla gravità dell'inadempienza, per comportamento scorretto o sconveniente nei confronti degli utenti, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio.

Si stabilisce che l'unica formalità preliminare per l'applicazione delle penalità sopra indicate è la contestazione degli addebiti da effettuarsi da parte dell'Ufficio Servizi Sociali all'appaltatore a mezzo PEC.

Alla contestazione dell'inadempienza la ditta appaltatrice ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'inadempienza.

La stazione appaltante nel caso valuti positivamente le controdeduzioni presentate, ne dà comunicazione all'Aggiudicatario entro il termine di 15 giorni; in caso contrario le controdeduzioni si intendono non accolte.

L'importo verrà dedotto in compensazione sul corrispettivo dei servizi spettante all'appaltatore, su eventuali crediti della ditta appaltatrice, nonché sulla cauzione definitiva.

Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati ovvero sul deposito cauzionale.

Il Comune, fatti salvi maggiori danni, potrà inoltre rivalersi sulla cauzione:

- A copertura delle spese conseguenti al ricorso all'esecuzione d'ufficio o di terzi, necessario per limitare gli effetti negativi dell'inadempimento dell'appaltatore;
- A copertura delle spese di indizione di nuova gara per il riaffidamento del servizio, in caso di risoluzione anticipata de contratto per inadempimento dell'appaltatore.

Per quanto non specificatamente previsto dal presente capitolato si rimanda all'art. 1456 del codice civile.

Il contratto potrà essere risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, avvalendosi della clausola risolutiva.

Qualora il Comune intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sull'aggiudicatario a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa.

La risoluzione avverrà con le clausole stabilite dal contratto.

Art.29
Risoluzione del contratto

La Stazione appaltante può risolvere il contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, ex art, 108 del D.Lgs. n°50/2016 e art. 22 del Capitolato speciale d'appalto.

La risoluzione anticipata del contratto comporterà la perdita del deposito cauzionale, senza pregiudizio per le penalità previste nell'art. 28 del Capitolato suddetto.

Rimane salvo il diritto dell'Ente di richiedere il risarcimento dei maggiori danni conseguenti alle inadempienze accertate e alla risoluzione del contratto, nonché la possibilità di esperire qualsiasi azione giudiziaria che si rendesse opportuna.

Art.30
Risoluzione per inadempimento

Fuori dai casi indicati al precedente articolo, il contratto può essere risolto per inadempimento di non scarsa importanza di clausole essenziali, senza necessità di provvedimento giudiziario, previa diffida con la quale venga indicato all'aggiudicatario un termine non inferiore a giorni quindici dalla sua ricezione per l'adempimento.

Alla fine di detto termine, in caso di inadempimento, il contratto si intende risolto di diritto.

Art.31
Tracciabilità dei flussi finanziari

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'impresa aggiudicatrice dovrà impegnarsi a rispettare le previsioni di cui all'art. 3 della Legge del 13 agosto 2010 n°136 "Piano straordinario contro le mafie" e ss.mm.ii.. In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al servizio affidato dovranno essere registrati su "conti correnti" dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

L'impegno alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente articolo dovrà essere dichiarato, a pena esclusione, in sede di gara e inserito nel contratto d'appalto come clausola obbligatoria e vincolante per l'impresa.

Art.32
Trattamento dei dati personali

In relazione alle disposizioni del D.Lgs. n°196/2003, i dati personali della ditta partecipante saranno conservati nelle banche dati dell'Ente quale titolare del trattamento, per il quale si assicura il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, della dignità personale e della riservatezza, nonché la custodia e protezione da perdita, distruzione ed accessi non autorizzati. Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente alla gestione del procedimento di aggiudicazione e del successivo rapporto contrattuale. I dati stessi non saranno comunicati ad altri soggetti, se non in ottemperanza ad obblighi di legge ed in accoglimento di richieste di accesso agli atti del procedimento, espresse dagli interessati, ai sensi della Legge n°241/90. In relazione alla detenzione ed al trattamento dei dati è in facoltà della ditta partecipante l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n°196/03, secondo le modalità previste dalle relative disposizioni.

L'appaltatore e tutto il personale incaricato del servizio si impegnano ad osservare la piena riservatezza su nominativi, informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi eventualmente forniti dall'Amministrazione.

Art.33
Foro competente

Qualunque contestazione o vertenza dovesse sorgere tra le parti sulla interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà definita dal giudice ordinario ovvero dal giudice amministrativo nelle fattispecie di cui all'art. 33 del D.Lgs. 31.03.1998, n°80 e negli altri casi previsti dalla legge. Foro competente: Cagliari.

Art.34
Documento unico di valutazione dei rischi interferenti - D.Lgs. n°81/2008 (DUVRI)

In merito alla presenza dei rischi dati da interferenze (rif. art. 26 D.Lgs. n°81/2008) si precisa che non è stato predisposto il DUVRI in quanto, considerata la tipologia delle attività oggetto dell'appalto, non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte a eliminare e/o ridurre i rischi. Infatti, le attività dell'appaltatore sono eseguite nella Ludoteca comunale, nella quale non vengono svolte altre attività.

Gli oneri relativi alla sicurezza risultano essere pari a zero, in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare, restando pertanto immutati gli obblighi dell'aggiudicatario in merito alla sicurezza del lavoro, di cui al D.Lgs. n°81/2008.

Art.35
Domicilio

All'atto della stipula del contratto di affidamento e per ogni effetto, l'affidatario dovrà eleggere il proprio domicilio legale a Sadali, presso la Residenza Municipale.

Art.36
Clausola di rinvio

Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente Capitolato a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, la Stazione appaltante e l'Appaltatore fanno riferimento alle disposizioni del codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.

Sadali lì, 30.12.2022

Il Responsabile del Servizio
dott.ssa Linda Lapillo